

Codice civile

(CC)

(Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare)

Modifica del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 gennaio 2008¹;

visto il parere del Consiglio federale del 14 marzo 2008²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 98 cpv. 4

⁴ I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.

Art. 99 cpv. 4

⁴ L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.

¹ FF **2008** 2145

² FF **2008** 2159

³ RS **210**

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 2003⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. j e 2 lett. i

¹ L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- j. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile⁵ e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004⁶ sull'unione domestica registrata.

² L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- i. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.

2. Legge del 18 giugno 2004⁷ sull'unione domestica registrata

Art. 5 cpv. 4

⁴ I partner che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preliminare.

Art. 6 cpv. 4

⁴ L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei partner che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.

⁴ RS 142.51

⁵ RS 210

⁶ RS 211.231

⁷ RS 211.231

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 23 giugno 2009⁸

Termine di referendum: 1° ottobre 2009

